



Deliberazione n. 1264/c

adottata dal Commissario in data 7 OTT. 2010

Oggetto: A.S.L. n. 7 di Carbonia c/ PharmaGIC S.r.l. – Tribunale Ordinario di Roma - R.G. n. 37548/2008 - Atto di citazione notificato in data 15 maggio 2008 – Ratifica atto di transazione – Liquidazione somme in favore della PharmaGIC S.r.l..

PREMESSO che la PharmaGIC S.r.l. ha notificato alla A.S.L. n. 7 di Carbonia, in data 15 maggio 2008, un atto di citazione nanti il Tribunale Ordinario di Roma al fine di ottenere una pronuncia di riconoscimento del maggior danno asseritamente derivato dal ritardato pagamento di fatture per forniture di materiale sanitario, per un importo pari a € 7.197,30 oltre spese di giudizio e accessori;

ATTESO che la causa veniva cancellata con assegnazione di termine per la riassunzione nanti il competente Tribunale di Cagliari;

CONSIDERATO che con atto di transazione sottoscritto in data 23 settembre 2010, che si allega in copia alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, la PharmaGIC S.r.l. ha dichiarato l'abbandono della causa in oggetto;

DATO ATTO che, a fronte di tale rinuncia, questa Azienda si è obbligata, col medesimo atto, alla corresponsione in favore della PharmaGIC S.r.l. di un importo complessivo pari a € 5.500, di cui € 800,00 a titolo di spese legali, che la Società medesima ha dichiarato di accettare a tacitazione di ogni pretesa connessa alle questioni oggetto della vertenza;

RITENUTO di ratificare il sopra citato atto di transazione e di dovere, di conseguenza, provvedere alla liquidazione della somma di € 5.500, di cui € 800,00 a titolo di spese legali, in favore della PharmaGIC S.r.l.;

IL COMMISSARIO

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa:



- di ratificare l'atto di transazione allegato in copia, intervenuto tra la A.S.L. n. 7 di Carbonia e la PharmaGIC S.r.l., sottoscritto in data 23 settembre 2010, quale definizione bonaria della causa n. R.G. 37548/2008 iniziata nanti il Tribunale Ordinario di Roma;
- di dare atto che la A.S.L. n. 7 di Carbonia si è obbligata a corrispondere alla PharmaGIC S.r.l. un importo complessivo di € 5.500,00, di cui € 800,00 per le spese legali, a titolo di transazione intervenuta tra le parti del giudizio sopra citato, con le modalità di cui all'atto di transazione sopra citato;
- di liquidare in favore della PharmaGIC S.r.l. la somma di € 5.500,00, di cui € 800,00 per le spese legali, a titolo di transazione intervenuta tra le parti in causa, come da atto allegato in copia alla presente deliberazione;
- di imputare quindi l'importo complessivo di € 5.500,00, derivante dal presente atto, sul codice 0202030101, "Fondo rischi per cause civili e oneri processuali", del vigente piano dei conti aziendale, e sul centro di rilevazione dei costi n. 10110102 del Servizio AA.GG. e Legali;
- di demandare al Servizio Bilancio e Contabilità il compito di pagare l'importo sopra indicato, tramite ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale.

Il Commissario
Dott. Maurizio Calamida

Il Direttore Amministrativo
Dott. Giuseppe Serra



Il Direttore Sanitario
Dott. Antonio Farci

Resp. Serv. AA.GG.

AA.GG. Settore Legale



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n. 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

N° 1264/C del - 7 OTT. 2010

È stata pubblicata

Nell'Albo pretorio dell'A.S.L. n.7

A partire dal 7 OTT. 2010 21 OTT. 2010

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

stata posta a disposizione per la consultazione



flauto

ATTO DI TRANSAZIONE

TRA

PharmaGIC srl con sede in Roma 00156 Via Gerano n 5 C.F. REG IMPRESE n 02921350589 Partita Iva 01135081006 in persona del legale rappresentante pt Dott. George Cassar elett.te dom.ta ai fini del presente atto in Roma Via Valadier 53/5 presso lo studio degli Avv .ti Cataldo Maria De Benedictis e Roberto Allegra ,C.F 05134110583,

E

La Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia con sede legale in 09013 Carbonia (CI) alla Via Dalmazia n. 83, C.F. e PI. 02261310920, in persona del legale rapp.te pro tempore, Commissario Dott. Maurizio Calamida, nato a Cagliari il 10 Agosto 1953, C.F CLMMRZ53M10B354H, rappresentata e difesa dall'Avv. Caterina Caput, con studio in 00152 Roma, Via Antonio Toscani n. 49, C.F. CPTCRN70T41B354K;

PREMESSO


- che in data 15.05.2008 la PharmaGIC srl otteneva la notificazione dell'atto di citazione all' Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia a comparire dinanzi al Tribunale Civile di Roma per il riconoscimento del maggior danno ex art 1224 c.c. sul ritardato pagamento delle fatture di cui all'atto di citazione relative al periodo temporale dal 17.02.1997 al 30.06.2006 (vedasi nel dettaglio l'elenco delle fatture in allegato all'atto di citazione pagg. da n. 4 a n. 13) per una somma pari ad Euro 7.197,30;
- che all'udienza del 09.03.2010 la causa veniva cancellata con termine di gg 180 per la riassunzione presso il competente Tribunale di Cagliari;
- che, a seguito di accordi intercorsi per le vie brevi tra le parti, con nota del 22 marzo 2010 la PharmaGic srl ha fatto pervenire proposta transattiva;
- che l'Azienda intende addivenire a tale transazione offrendo, rispetto alla proposta della PharmaGic srl , il pagamento della somma di € 4.700,00 a titolo di maggior danno ed € 800,00 oneri fiscali inclusi , a titolo di spese legali da corrispondersi per l'attività professionale svolta dagli avv.ti Cataldo Maria De Benedictis e Roberto Allegra in solido ;
- che la PharmaGic srl accetta la proposta transattiva.


Le parti convengono e stipulano a titolo transattivo e a totale definizione della controversia in essere quanto segue:

- 1- l'Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia, al solo fine di evitare l'alea del giudizio e senza riconoscimento alcuno dell'avversa pretesa, si obbliga a versare alla PharmaGic srl sul c/c bancario presso il CREDITO BERGAMSCO IBAN **IT84F0333603215000000001108** la somma di **€ 4.700,00 entro il termine improrogabile ed essenziale del 15.10.2010** ;
- 2- nello stesso termine l'Azienda Sanitaria n. 7 Carbonia si obbliga a versare, altresì, la somma di **€ 800,00** a titolo di spese legali, sul conto indicato al punto 1 ;
- 3- la PharmaGic srl accetta le somme di cui ai punti 1 e 2 che precedono, con le imputazioni date alle stesse e le modalità di pagamento ivi indicate, a totale e definitivo saldo, stralcio, transazione e tacitazione delle pretese fatte valere nel giudizio Rg.N. 37548/2008;
- 4- la PharmaGic srl, di conseguenza, dichiara espressamente di abbandonare, ai sensi dell'art. 309 c.p.c. e con integrale compensazione delle spese, il giudizio Rg.N. 37548/2008 il quale, pertanto, non verrà riassunto presso il competente Tribunale di Cagliari;


- 5- le parti si danno reciprocamente atto di non avere null'altro a pretendere l'una verso l'altra, relativamente al rapporto di fornitura e corrispondenza in atto fra le stesse, come analiticamente indicato nell'atto di citazione;
- 6- le somme indicate si intendono corrisposte a saldo e stralcio di tutto quanto dovuto alla PharmaGic srl e la controversia si intende definita e abbandonata con la sottoscrizione del presente atto;
- 7- **il mancato pagamento degli importi concordati nel termine essenziale di cui sopra, comporterà la risoluzione del presente atto;**
- 8- I procuratori delle parti sottoscrivono il presente verbale per rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 68 L.P.F.

Roma 23.09.2010

Legale Rappresentante della PharmaGic s.rl. 

Legale Rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia 

Avv. Cataldo Maria De Benedictis 

Avv. Roberto Allegra 

Avv. Caterina Caput 